



CROSSINVEST
WEALTH MANAGEMENT

Codice Etico societario

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2023

INDICE

1. PREMESSA.....	3
1.1 Finalità e contenuto	3
1.2 Destinatari.....	3
2. PRINCIPI GENERALI.....	3
2.1 Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti	3
2.2 Integrità	3
2.3 Obiettività e gestione dei conflitti d'interesse.....	3
2.4 Confidenzialità e riservatezza nella gestione delle informazioni	4
2.5 Tutela della concorrenza	4
2.6 Lotta alla criminalità organizzata	4
3. GESTIONE DEI RAPPORTI ESTERNI.....	4
3.1 Rapporti con la clientela	4
3.2 Rapporti con i fornitori e altri prestatori di beni o servizi.....	5
3.3 Rapporti con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria	6
3.4 Gestione degli omaggi e delle ospitalità	6
3.5 Gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali	7

1. PREMESSA

1.1 Finalità e contenuto

Il presente documento completa il Regolamento di Organizzazione e Gestione ai sensi della Legge Sui Servizi Finanziari (LSFin) ed è riportato in allegato al Modello di Organizzazione e di Gestione specifico per il “Paese Italia” (di seguito il “Modello”). Entrambi i documenti in questione sono adottati da Crossinvest SA (di seguito anche “Crossinvest” o la “Società”).

Esso contiene le regole volte a garantire che i comportamenti dei soggetti destinatari (cfr. paragrafo successivo), siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto, nonché ad evitare che vengano poste in essere condotte idonee ad integrare pure le fattispecie di reato e illeciti amministrativi inclusi nell'elenco del D.Lgs. 231/01.

Al fine di garantire il rispetto delle regole che compongono il presente Codice Etico, la Società si impegna affinché tutti i destinatari dello stesso:

- ne siano a conoscenza;
- ricevano, in modo tempestivo, i chiarimenti richiesti rispetto allo svolgimento della propria attività lavorativa.

1.2 Destinatari

I principi e i contenuti del presente documento sono destinati ai seguenti soggetti (di seguito i “Destinatari”):

- componenti degli organi sociali, executive board e comitati;
- tutto il personale di Crossinvest, incluse le funzioni di controllo,

coinvolti a vario titolo nelle attività svolte dalla Società in Svizzera e altrove, in particolare in Italia.

Per quanto attiene ai soggetti esterni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori autonomi; professionisti; i consulenti; agenti; fornitori; partner commerciali) che, pur non appartenendo a Crossinvest, collaborino con la Società per la realizzazione delle proprie attività, è previsto che si impegnino a osservare i principi sanciti nel Codice Etico.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti

I Destinatari sono tenuti a rispettare le norme applicabili in Svizzera e nei paesi di residenza della clientela, in particolare in Italia, nonché a conoscere e rispettare, in relazione alla funzione esercitata e al livello di responsabilità assunto, le procedure aziendali loro applicabili. I soggetti in parola sono inoltre tenuti a seguire costantemente l'aggiornamento della normativa interna della Società attraverso gli strumenti informativi messi a disposizione dalla stessa (direttive, regolamenti, ecc.), per il corretto svolgimento della propria attività lavorativa e per il mantenimento di comportamenti conformi alle direttive aziendali sull'organizzazione del lavoro.

A tale proposito, i responsabili di ogni struttura organizzativa si impegnano affinché tutti i Destinatari loro sottoposti siano informati in merito ai canali di comunicazione attraverso i quali gli stessi possono rivolgere le proprie segnalazioni sulle eventuali violazioni dei principi e delle procedure previste dal Codice Etico e dal Modello.

2.2 Integrità

Tutti i Destinatari sono tenuti ad improntare i propri comportamenti ai principi di buona fede, onestà, integrità morale, trasparenza, correttezza ed imparzialità.

2.3 Obiettività e gestione dei conflitti d'interesse

Tutti i Destinatari sono tenuti ad operare in modo equo ed imparziale, evitando di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, sia effettivo sia anche solo potenziale. I Destinatari devono pertanto evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta e che risulti incompatibile con i propri doveri. Fra le ipotesi di conflitti d'interesse, oltre a quelle previste dalla legge, si

intende anche il caso in cui un soggetto operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Società. Tali situazioni di conflitto di interesse effettivo o potenziale devono essere gestite tenendo conto anche di quanto descritto dalla normativa interna della Società. I Destinatari che si trovino costretti ad agire in situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, devono attenersi al rigoroso rispetto delle leggi che disciplinano tali fattispecie e, in generale, al principio di trasparenza, intesa come la preventiva comunicazione del conflitto, all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione all'esecuzione e, da ultimo, alla successiva comunicazione dei termini dell'operazione realizzata.

2.4 Confidenzialità e riservatezza nella gestione delle informazioni

I Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle previsioni normative esterne in materia di privacy. I Destinatari interni devono inoltre garantire che le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa vengano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della stessa, nel pieno rispetto delle procedure che la Società ha assunto in ottemperanza alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.

2.5 Tutela della concorrenza

I Destinatari sono tenuti a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di tutela della concorrenza. È fatto altresì divieto di compiere qualsivoglia atto di intimidazione (es. violenza o minaccia) nei confronti dei concorrenti della Società.

2.6 Lotta alla criminalità organizzata

La Società condanna fermamente e, nell'ambito della propria operatività aziendale, contrasta con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso. Al tal fine, particolare attenzione deve essere prestata dai Destinatari qualora si trovino ad operare in aree geografiche storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. I Destinatari sono pertanto tenuti a verificare i requisiti di integrità morale ed affidabilità con riferimento sia al personale che a controparti di business, quali ad esempio clienti, fornitori, consulenti, partner commerciali, nonché di legittimità delle attività realizzate dalle stesse.

3. GESTIONE DEI RAPPORTI ESTERNI

3.1 Rapporti con la clientela

Definizione e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela

I rapporti con i clienti di Crossinvest devono essere improntati a criteri di onestà, cortesia, trasparenza, correttezza, professionalità e collaborazione. I soggetti preposti ai rapporti con la clientela devono curare che vengano rispettate tutte le norme in tema di correttezza, completezza, adeguatezza e trasparenza nella prestazione dei servizi. In particolare, ai Destinatari interni è fatto obbligo di:

- rispettare tutte le procedure interne da attuarsi nei confronti dei clienti previste da Crossinvest per la prestazione di tutti i servizi offerti (i.e. servizi di investimento e accessori, etc.);
- informare preventivamente i clienti della Società sulla reale natura, rischi e costi delle operazioni e dei servizi da essa offerti.

Inoltre, a tutti i Destinatari interni è fatto divieto di:

- proporre ad esponenti di società clienti opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano, anche solo potenzialmente, procurare loro un indebito vantaggio, al fine di ottenere in cambio un favore per la Società;
- offrire o promettere denaro o altra utilità in favore di esponenti di società clienti, anche per il tramite di soggetti terzi, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio del cliente ed ottenere un vantaggio per la Società;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da potere compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati alla clientela;
- offrire investimenti, prodotti, servizi e altre operazioni che abbiano la finalità di far ottenere alla clientela un indebito vantaggio fiscale;

- emettere o rilasciare alla clientela fatture o altri documenti aventi rilevanza fiscale al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- sottrarre od omettere l'esibizione di informazioni dovute;
- chiedere o indurre a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni di terzi di stipulare accordi, contratti e convenzioni, con la Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre, anche in via potenziale, in errore la clientela nella valutazione tecnico-economica dei prodotti o dei servizi offerti o comunque ricorrere a pratiche elusive, tendenti a forzare il giudizio o il comportamento del cliente.

Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

La Società evita di intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite.

I Destinatari interni sono tenuti ad esercitare la propria attività nei confronti della clientela, nel pieno rispetto della normativa vigente emanata dalle competenti Autorità, nonché delle procedure interne in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

È pertanto fatto divieto di compiere qualsiasi operazione in favore di clienti di Crossinvest, qualora si abbia certezza o anche solo il sospetto che i fondi utilizzati possano provenire da attività illecite, ovvero che il cliente agisca con finalità di riciclaggio e/o al fine di realizzare atti di terrorismo.

Nel caso in cui non sia possibile astenersi dall'esecuzione dell'operazione ritenuta sospetta, i Destinatari interni devono attivarsi in conformità alle procedure interne della Società.

I Destinatari interni, qualora coinvolti, a vario titolo, nella gestione dei rapporti con i clienti, sono pertanto tenuti a:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili relativamente ai clienti;
- fare in modo che siano sempre utilizzate le procedure previste per effettuare le verifiche circa la provenienza del denaro utilizzato dai clienti per effettuare le transazioni presso la Società;
- evitare il coinvolgimento in operazioni ove vi sia il rischio di favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e criminali.

3.2 Rapporti con i fornitori e altri prestatori di beni o servizi

Tutti i soggetti coinvolti nell'attività di selezione, stipula ed esecuzione di contratti relativi alla prestazione di beni o servizi nei confronti della Società, anche nella forma di contratti di esternalizzazione, con qualsivoglia controparte terza, pubblica o privata (ivi compresi consulenti, collaboratori, fornitori e partner commerciali/finanziari), dovranno attenersi a procedure chiare, certe e non discriminatorie improntate all'assoluta imparzialità, autonomia, trasparenza e indipendenza di giudizio, evitando situazioni di conflitto d'interessi.

La trasparenza nei rapporti con i fornitori o altre terze parti, deve essere garantita attraverso:

- l'adozione di regole e meccanismi predeterminati di selezione e di gestione dei fornitori/soggetti terzi, tenendo conto della affidabilità tecnica, economica e patrimoniale di questi ultimi, nonché dei criteri di responsabilità sociale;
- la definizione e l'applicazione di criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni/servizi forniti.

Nella procedura di selezione delle controparti contrattuali e prima di instaurare con tali soggetti qualsivoglia rapporto d'affari dovranno essere preventivamente verificate le informazioni disponibili, al fine di appurare la competenza e l'idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati, nonché di evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio o il reimpiego di denaro proveniente da attività illecite. In nessun caso dovranno essere intrapresi rapporti con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi a detti principi o che non presentino idonee garanzie rispetto alla sussistenza dei requisiti sopra indicati. Nella fase esecutiva, i soggetti a ciò preposti dovranno verificare l'effettività della prestazione e la regolarità dei pagamenti, assicurando la coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione.

Nei rapporti con i soggetti terzi è inoltre fatto divieto di:

- affidare incarichi a fornitori di beni e servizi e professionisti terzi, eludendo il normale iter di selezione basato su criteri documentali e obiettivi circa la professionalità, la qualità e la convenienza dei beni/servizi e prestazioni forniti;
- affidare incarichi a fornitori esterni che, approfittando dello stato di bisogno dei propri lavoratori utilizzi o impieghi, per lo svolgimento di servizi in favore della Società, manodopera in condizioni di sfruttamento;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità delle spese indicate in fattura rispetto alle prestazioni effettivamente ricevute e/o beni acquistati, della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali, ovvero che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

3.3 Rapporti con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria

I rapporti con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria devono essere improntati a criteri di integrità, trasparenza, correttezza, professionalità e collaborazione, rispettando rigorosamente le procedure previste dalle norme applicabili, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi.

In particolare, nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, è fatto divieto di ostacolare in qualsiasi modo l'attività ispettiva e di vigilanza delle stesse. In ogni caso è fatto in particolare divieto ai Destinatari di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/01.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- esporre nelle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza fatti/informazioni non rispondenti al vero;
- occultare all'Autorità di Vigilanza fatti/ informazioni rilevanti o ritardare l'invio di comunicazioni recanti fatti/ informazioni dovute;
- omettere nelle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza fatti/ informazioni dovute;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza;
- chiedere o indurre i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore nei confronti della Società;
- promettere o versare/ offrire/ ricevere somme di denaro, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Nei confronti dell'Autorità Giudiziaria è fatto espresso divieto di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e/o alterati;
- sottrarre od omettere l'esibizione di documenti completi, fedeli e veritieri;
- omettere informazioni dovute.

Nel corso di tutti i processi davanti all'Autorità Giudiziaria è fatto divieto di porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività illecita che possa indebitamente favorire o danneggiare una delle parti in causa, anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni). È inoltre fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di denaro o altra utilità, a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. I soggetti destinatari di richieste di indebito vantaggio o oggetto di qualsivoglia comportamento intimidatorio o vessatorio da parte dell'Autorità di Vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria, dovranno darne immediata segnalazione.

3.4 Gestione degli omaggi e delle ospitalità

Nell'ambito del normale svolgimento delle relazioni d'affari, l'offerta di omaggi ovvero il sostenimento di spese per ospitalità / intrattenimenti (es. pranzi, cene con clienti/altri soggetti terzi) non può, in nessun caso, eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia, ovvero non può mai essere utilizzato quale strumento per

ottenere trattamenti di favore nei confronti della Società. Gli omaggi e gli intrattenimenti possono essere offerti o accettati solo se di ragionevole valore e se rappresentano una consuetudine nei rapporti d'affari.

3.5 Gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali

Tutte le sponsorizzazioni devono essere mirate a promuovere il nome di Crossinvest e i relativi prodotti e servizi. In nessun caso le sponsorizzazioni devono essere effettuate al fine di ottenere un eventuale vantaggio illecito.

Le erogazioni liberali devono essere destinate a favore di soggetti o enti il cui atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalità prevalentemente di assistenza, beneficenza, educazione, cultura, recupero del patrimonio artistico, studio o ricerca scientifica, ovvero la realizzazione di progetti di utilità sociale.

In generale, le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali possono essere effettuate soltanto laddove risultino:

- a sostegno di organizzazioni/eventi rispettabili;
- trasparenti;
- in osservanza delle leggi e dei regolamenti locali.

Le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali non possono essere effettuati laddove:

- potrebbero essere considerate come un'imposizione di un'impropria obbligazione o un'eccessiva influenza a carico del destinatario o come una ricompensa per un'attività;
- siano in contanti o in forma equivalente;
- comprometterebbero la probità e la reputazione della Società.

Tutti i pagamenti effettuati per le sponsorizzazioni o per l'erogazione liberali devono essere registrati e contabilizzati in modo chiaro e veritiero, preciso e nella loro interezza e resi noti nei libri e nei registri contabili da parte delle relative funzioni competenti.

Il Codice Etico Societario, emesso dalla Direzione Generale è stato approvato dal CdA in data 12.04.23, con entrata in vigore il 01.05.2023.

Esso sostituisce ed annulla qualsiasi versione precedente.

La Direzione Generale